

Osservazioni Gruppo IREN al

DCO 663/2017/R/eel

“Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: modalità e condizioni di accesso”

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Con il DCO 663/2017/R/ELL (di seguito: DCO) l’Autorità pone in consultazione i propri orientamenti in merito al parere che questa renderà al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MiSE) con riferimento a criteri, modalità e requisiti tecnici finanziari e di onorabilità per l’iscrizione e la permanenza in un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (di seguito: EVE o Elenco) che, ai sensi di quanto previsto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge concorrenza), sarà istituito con relativo decreto ministeriale.

La previsione del rispetto di specifici requisiti minimi per l’esercizio dell’attività di vendita di energia al dettaglio costituisce infatti un passaggio utile e strumentale al processo di maturazione del mercato retail, introducendo regole di garanzia, affidabilità e sicurezza per i consumatori ed il sistema, in linea con le esperienze di altri mercati retail europei.

Tale passaggio, peraltro, si ritiene che in via prospettica potrebbe limitare notevolmente il verificarsi di eventi di tipo “patologico” come quelli che di recente hanno caratterizzato i rapporti tra alcuni utenti del trasporto e diversi distributori, eventi che come noto hanno causato un pregiudizio assai grave alla tenuta del sistema, soprattutto in termini di salvaguardia del gettito di natura parafiscale a copertura di alcuni suoi oneri generali.

Pur condividendo il disegno complessivo dell’Autorità, si ritiene tuttavia che l’introduzione, nell’ambito dei requisiti di capacità tecnica, di indicatori di performance (c.d. alert) che attengono più propriamente la capacità degli operatori nella gestione commerciale, possa sottrarre un utile terreno di confronto alla competizione tra i medesimi.

Tali considerazioni assumono ancor più rilievo se si considera che l’Autorità sarebbe orientata a ravvisare in capo al MISE le funzioni dedicate alla valutazione di tali performance, secondo uno schema di attribuzioni che non solo sembrano valicare le competenze istituzionali dell’ente, non essendo il Ministero il soggetto che più propriamente può esercitare con discrezionalità tecnica

valutazioni relative al rispetto di standard regolatori, ma che duplicano la sfera di competenze della stessa Autorità.

Si suggerisce inoltre che lo strumento sia di semplice gestione finalizzato al suo scopo primario a difesa preventiva e tempestiva del cliente e del sistema senza che gli siano affidati compiti impropri quale strumento di comparazione commerciale tra i venditori abilitati.

OSSERVAZIONI PUNTUALI

Di seguito le risposte agli specifici quesiti posti in consultazione.

Q1 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'ambito di applicazione individuato?

R1. La Scrivente ritiene che l'ambito di applicazione della disciplina relativa all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica (EVE) debba essere estesa a tutti gli utenti del dispacciamento e del trasporto ovvero anche ai *"soggetti che forniscono energia elettrica solamente a soggetti che non acquistano esclusivamente per uso proprio"*, in quanto soggetti legati contrattualmente a Terna e ai distributori.

La stabilità e la certezza del mercato elettrico, che la Legge Concorrenza intende garantire anche a mezzo dell'istituzione dell'EVE, sarebbe inficiata da eventuali inadempimenti degli utenti del dispacciamento e del trasporto per effetto delle ripercussioni su detti gestori di rete e sui clienti grossisti, in qualità di soggetti operanti nell'interesse del cliente finale nel momento in cui sono responsabili dell'approvvigionamento dell'energia a scopo di rivendita.

Q2 Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di onorabilità?

Q3 Nel caso di imprese già operanti che si vengano a trovare nello stato di concordato preventivo, si ritiene opportuno prevedere la necessità di definire specifiche misure da considerare?

Si ritiene, a titolo di esempio, che in tali casi l'impresa debba dimostrare di avere l'impegno di un altro operatore che mette a disposizione, per l'intero periodo del concordato, le risorse necessarie per servire i clienti in caso di fallimento dell'impresa? Se no quali altri indicatori potrebbero essere definiti?

R2. Per quanto concerne i requisiti di onorabilità *stricto sensu*, si condividono gli orientamenti del DCO, ivi inclusa l'estensione dei requisiti anche ai soggetti che rivestono i medesimi ruoli in **società che svolgono attività di direzione e coordinamento** ai sensi degli artt. 2497-2497 septies del Codice Civile, ai quali si ritiene inoltre opportuno **includere le società collegate**, quali a titolo esemplificativo quelle **controllate dalla medesima controllante**.

R3. Con riferimento ai requisiti di solvibilità aziendale, analogamente a quanto espresso per i requisiti di onorabilità *stricto sensu*, si condivide l'estensione anche ai soggetti che rivestono i medesimi ruoli in società che svolgono attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497-2497 septies del Codice Civile. Anche in questo caso è raccomandata l'**inclusione delle società collegate**, ad esempio in termini di **società controllate dalla medesima controllante**.

Con particolare riferimento alla situazione in cui la **società già operante si trovi nello stato di concordato preventivo**, si ritiene che **non debbano essere incluse nell'EVE** (i) **detta società**, (ii) **la società che ne abbia la direzione e il coordinamento**, (iii) **le società dalla medesima controllate**, disciplinando l'applicazione della disposizione prevista dal DCO al primo periodo del punto 3.12 del DCO per l'impresa che inizia *ex novo* l'attività di vendita.

Q4 *Si condivide l'indicatore individuato per quanto riguarda il requisito di natura finanziaria correlato alle voci di bilancio? Fornire elementi utili per l'introduzione di valori minimi del capitale sociale. In particolare, si richiede di indicare il livello minimo e elementi a supporto di una eventuale differenziazione del medesimo, fornendo informazioni e giustificazioni operative al riguardo.*

Q5 *Si ritengono opportuni ulteriori indicatori correlati alle voci di bilancio atti a garantire adeguati livelli di capacità finanziaria? Se sì, indicarne le modalità di determinazione.*

R4-R5. In generale si condivide l'introduzione di **requisiti patrimoniali ed economico - finanziari** al fine di assicurare che le aziende abilitate all'esercizio dell'attività di vendita abbiano un'adeguata capacità di approvvigionarsi, garantire l'esecuzione dei pagamenti e l'esecuzione fisica della fornitura ai clienti finali.

La necessità di coniugare le esigenze (solo apparentemente contrapposte) di poter contare sulla presenza nel mercato di soggetti dotati di standing adeguato e, allo stesso tempo, di evitare l'introduzione di requisiti che possano assurgere a barriera in ingresso, impone ad avviso della scrivente una formulazione articolata ed efficace degli indicatori correlati.

A giudizio della Scrivente è opportuna l'introduzione di un indicatore correlato ad **adeguati livelli di patrimonio netto**, differenziati in modo da intercettare adeguatamente la soglia dimensionale dell'azienda, così da intercettare il requisito della solidità e affidabilità patrimoniale, indispensabile per l'esercizio dell'attività di vendita.

A tale requisito, in coerenza con quanto previsto per la disciplina di accesso nel settore del gas naturale, dovrebbe essere altresì affiancato quello relativo alla **presentazione del bilancio annuale certificato ad opera di revisore contabile o di società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili e degli eventuali bilanci consolidati, depositati nell'archivio ufficiale CCIAA**.

Accanto a tali indicatori sarebbe senz'altro auspicabile l'inclusione di più stringenti indicatori inerenti la patrimonializzazione, la solvibilità e la capacità reddituale dell'azienda.

Nel dettaglio, ad avviso della scrivente, andrebbero considerati i seguenti indici di bilancio:

- Il **grado di indebitamento** (inteso come rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto). Valori molto bassi di tale parametro sono indicativi di un'azienda ben patrimonializzata e con una scarsa dipendenza da terzi finanziatori. In questo caso, tuttavia, non esiste un valore soglia e, per definire un benchmark di riferimento, sarebbe utile fare un'analisi della posizione assunta dai diversi operatori attivi sul mercato per estrarre un livello ottimale di riferimento.
- Il **grado di copertura dell'attivo immobilizzato** (rapporto tra Patrimonio Netto e Attivo Immobilizzato). Tale indicatore evidenzia quanta parte del fabbisogno finanziario generato dall'attivo immobilizzato è coperta dal capitale proprio. Un valore maggiore di 1 indica una situazione ottima, mentre un indice inferiore a tale soglia deve essere ulteriormente approfondito in quanto, se la parte di immobilizzazioni non coperta dal capitale proprio è finanziata soprattutto da debiti a breve, ci si troverebbe di fronte ad uno scorretto utilizzo delle fonti di finanziamento con conseguenti problemi di squilibrio finanziario.
- L'**indice di liquidità primaria o "acid test ratio"** (rapporto tra liquidità immediate + liquidità differite e Passivo corrente). Tale indicatore consente di valutare l'attitudine dell'azienda a soddisfare gli impegni di breve periodo attraverso le risorse già liquide o liquidabili e fornisce pure indicazioni interessanti sul circolante. La condizione ottimale per l'azienda si realizza quando questo indice è pari o superiore ad 1. Un indice inferiore ad 1, al contrario, segnala uno stato di insolvibilità.

Q6 Si condivide il fatto che gli indicatori individuati per la controparte commerciale abbiano alla base la performance dell'utente del dispacciamento e del trasporto?

R6. Si condivide l'orientamento espresso dall'Autorità in quanto finalizzato a garantire una maggiore informazione rispetto alla solidità dell'impresa e dei rilevanti effetti a catena (con conseguente danno per tutto il sistema e per il cliente finale in caso di risoluzione del contratto e attivazione dei servizi di ultima istanza) che possono derivare nell'ipotesi in cui l'utente del dispacciamento e del trasporto si riveli un soggetto non affidabile. Si ritiene pertanto opportuna la previsione che istituisca il rispetto di opportuni requisiti di solvibilità dell'utente del dispacciamento e del trasporto cui l'impresa si avvale nei confronti di Terna e dei distributori locali.

Q7 Si condivide di non ritenere opportuno che sia prevista la verifica della regolarità dei pagamenti della controparte commerciale nei confronti dell'utente? Altrimenti, quali indicatori si ritiene possano essere utilizzati?

R7. Sarebbe auspicabile avere informazioni circa i pagamenti da parte della controparte commerciale nei confronti dell'utente. Riguardando tuttavia queste informazione rapporti contrattuali tra privati non oggetto di regolazione non si ravvedono gli elementi che consentano di definire un relativo indicatore.

Q8 Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di natura finanziaria correlati all'effettiva solvibilità delle imprese?

R8. Si condividono.

Q9 Si condividono gli interventi regolatori sopra evidenziati? Se no, spiegarne i motivi.

R9. Si condivide l'orientamento in quanto l'aumento delle informazioni relative alla corretta esecuzione dei pagamenti e adempimento delle garanzie costituisce un adeguato e necessario strumento per minimizzare i rischi di criticità per il sistema e di risoluzione dei contratti con conseguente attivazione del servizio di default.

Q10 Si condivide, in particolare, l'esigenza di mettere a disposizione della controparte commerciale attraverso il SII maggiori informazioni in merito alla corretta esecuzione dei pagamenti e della gestione delle garanzie da parte dei propri utenti?

R10. Si condivide l'orientamento di prevedere una centralizzazione delle informazioni attraverso il SII. A tal riguardo si ritiene che le imprese distributrici e Terna, oltre a veicolare al SII gli inadempimenti degli utenti del trasporto e del dispacciamento in tema di garanzie e pagamenti, debbano poi segnalare al SII anche il ritorno alla regolarità degli stessi operatori dapprima inadempienti, soprattutto se tali flussi servono a valutare i requisiti finanziari per la permanenza nell'EVE. In questa prospettiva, speditezza, trasparenza e immediatezza nella messa a disposizione degli attori del mercato delle informazioni a disposizione del SII, appaiono condizioni essenziali per la minimizzazione dei rischi in capo a gli attori medesimi e a cascata sui clienti finali.

Q11 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di monitorare le quattro subattività indicate inerenti la commercializzazione?

R11. Non si condivide l'orientamento di inserire requisiti tecnici indicatori di performance attinenti la qualità commerciale, la morosità e la fatturazione.

Ciò in quanto l'individuazione di tali requisiti tecnici assolve ad una funzione che sembra esulare da quella di garantire che il soggetto operante nel mercato sia in possesso dei requisiti che ne garantiscano:

- (i) l'effettivo svolgimento dell'attività di vendita della *commodity* (certificato camerale);
- (ii) la capacità tecnico-operativa intesa come capacità di svolgere in modo professionale ed effettivo la propria attività di vendita (es.: struttura organizzativa dell'operatore).

Q12 Si condivide la scelta di adottare valori di riferimento degli indicatori di performance rispetto cui valutare l'operatività delle imprese?

R12. L'inserimento nell'Elenco di requisiti attinenti al rispetto di standard regolatori relativi alla qualità commerciale, alla fatturazione e alla morosità costituisce un elemento di confusione per

l'ipotesi di assegnazione di competenze in tale ambito al Ministero dello Sviluppo Economico. Quest'ultimo, infatti, pur essendo responsabile dell'istituzione e dell'aggiornamento dell'Elenco, non sembra essere il soggetto istituzionale più adeguato ad effettuare valutazioni relative alla rispondenza a parametri regolatori attinenti la capacità di gestire il rapporto contrattuale con il cliente.

I parametri regolatori individuati dall'Autorità, che provvede già a monitorarli ed eventualmente a sanzionarne l'inosservanza, attengono all'efficienza del processo di vendita. sono pertanto elementi che i clienti finali valutano per scegliere il fornitore che ritengono più affidabile e attinente ai loro bisogni, per cui gli stessi si configurano come parametri attinenti il libero mercato e non come requisiti tecnici del venditore per l'iscrizione nell'EVE (ovvero i parametri AEEGSI non possono essere i requisiti tecnici che la legge concorrenza richiede per assicurare la "condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali").

A conferma di quanto sopra, si osserva che, con specifico riferimento alla individuazione degli indicatori, l'Autorità propone di definire per ciascuno di essi un valore di riferimento che dovrebbe costituire un valore minimo rispetto al quale definire una soglia percentuale di tollerabilità, al superamento della quale il venditore verrebbe traghettato da una classe di affidabilità ad un'altra, secondo un sistema dinamico che consenta all'operatore di poter correggere nel corso dell'anno la sua posizione. In tal modo l'Elenco non assolverebbe solamente alla funzione di titolo abilitante l'esercizio dell'attività di vendita, ma assurgerebbe anche al ruolo di strumento di confronto dell'affidabilità dell'operatore nella gestione del rapporto con il cliente, funzione questa che si ritiene non rientri propriamente nei compiti di un titolo abilitante quale un'autorizzazione che consente l'accesso o la permanenza sul mercato.

Premesso quanto sopra, ovvero che non si condivide l'orientamento di inserire tra i requisiti tecnici indicatori di performance operativa, **si propone – in ottica propositiva - di indicare, quale requisito tecnico per l'EVE e in sostituzione di quelli regolamentari proposti dall'Autorità, un indicatore sintetico che raccolga alcuni elementi qualitativi fra quelli indicati dal DCO ed ai quali eventualmente aggiungere il livello di servizio del call center, opportunamente pesati, al fine di valutare la gestione completa da parte dell'esercente.**

Q13 Si condivide la tempistica e le modalità individuate per le verifiche degli indicatori tecnici?

R13. Fermo restando quanto espresso al punto precedente, nel caso in cui l'AEEGSI intenda comunque legare i requisiti tecnici a parametri regolatori, si ritiene opportuno che l'Autorità pubblichi gli indicatori e i valori di riferimento prima dell'adozione del DM, al fine di rendere noto con adeguato anticipo agli operatori il *benchmark* individuato e sulla base del quale essi saranno sottoposti a comparazione dal mercato.

Q14 Si condivide la classificazione dei requisiti? Se no, indicare come dovrebbero essere classificati.

R14. Fermo restando quanto espresso con riferimento all'inserimento degli indici di *performance* nei requisiti tecnici, si condivide con la distinzione tra requisiti imprescindibili e requisiti *alert*.

Q15 Si condivide la procedura di primo popolamento dell'Elenco?

R15. Si condivide

Q16 Si condividono le tempistiche di soddisfacimento dei requisiti indicate?

R16. Si condivide

Q17 Si ritiene necessario prevedere specifici requisiti per gli esercenti attualmente operanti in via esclusiva il servizio di maggior tutela, anche in considerazione delle specificità di tali imprese?

R17. Non si ritiene necessario prevedere dei requisiti specifici.

Q18 Si condivide la procedura di ammissione a regime per l'Elenco?

R18. Si condivide.

Q19 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere step gradualità al fine di approfondire il rispetto dei requisiti prima di escludere un'impresa dall'Elenco? Se sì, si condividono le classi individuate?

R19. Se in linea generale può esprimersi condivisione rispetto all'applicazione di un principio di gradualità secondo gli step rappresentati dalle classi di affidabilità, in modo da consentire all'operatore di attivarsi per recuperare od ottenere uno o più requisiti venuti meno (e quindi eventualmente scongiurare un rischio potenziale per il sistema), al contempo si esprime preoccupazione per un meccanismo che in genere non identifica in modo puntuale le ipotesi che determinano il passaggio da una classe di affidabilità all'altra, con la conseguenza di attribuire al soggetto che effettuerà l'indagine e il monitoraggio - che negli orientamenti dell'Autorità dovrebbe essere il MISE - un potere discrezionale dai contorni incerti secondo una valutazione case by case.

Non si condivide, inoltre, che l'inclusione dell'operatore nelle classi di affidabilità all'abilitazione alla vendita sia indicata anche nella home page del sito internet dell'impresa: l'obbligo può essere soddisfatto in modo imparziale solo con la pubblicazione sul sito internet del Ministero, in analogia a quanto avviene per la pubblicazione sul sito internet del Gestore della Tutela Simile per i venditori abilitati a tale servizio, tenendo in considerazione della valenza comparativa che solo la pubblicazione su un unico sito istituzionale può garantire.

Q20 Si condividono le modalità di verifica dei requisiti e le procedure individuate?

R20. In generale sarebbe preferibile una procedura più snella di gestione dell'albo onde evitare che diventi un ulteriore adempimento gravoso per le società.

In particolare fermo restando quanto già evidenziato rispetto all'attribuzione di poteri ispettivi e sanzionatori in capo al MISE, non risultano chiare le modalità e le tempistiche per la verifica degli indicatori tecnici posto che, come già evidenziato, il Ministero sarebbe in alcuni casi chiamato ad esercitare una discrezionalità tecnica che non gli è propria e con possibile sovrapposizione di competenze. Particolarmente critica appare, ad esempio, la possibilità che effettui indagini nel

caso in cui l'impresa sia oggetto di sanzioni da parte dell'Autorità o di altri organismi con analoghi poteri sanzionatori, ipotesi espressamente prevista dal DCO, punto 5.15. Si auspica pertanto che il decreto ministeriale chiarisca il ruolo del Ministero, con particolare riferimento allo svolgimento dell'attività di indagine e monitoraggio e se questo possa avvalersi di altri soggetti quale l'Acquirente Unico come ente per la verifica dei dati, così da velocizzare il processo di valutazione degli indicatori.

Q21 Si condividono le conseguenze delle inottemperanze ai vari requisiti come articolate?

R21. Come già evidenziato non sono puntualmente indicate ex ante, se non in poche ipotesi, le casistiche in cui l'operatore verrebbe inserito in una o in un'altra classe di affidabilità. Non possono pertanto esprimersi valutazioni specifiche rispetto alle conseguenze derivanti dall'inottemperanza a causa dell'incertezza rispetto sia alle tempistiche di implementazione che alle modalità di esercizio dei poteri di indagine da parte del MiSE.

Q22 Si condivide la possibilità che eventuali sanzioni comminate a vario titolo possano essere assimilate a violazioni dei requisiti?

R22. Non si condivide in particolare l'orientamento secondo il quale un'impresa possa essere soggetta a ulteriori procedure speciali (punti 5.11 lettera c) del DCO) o a specifiche modalità di analisi da parte del Ministero a fronte di sanzioni già erogate dall'Autorità o da altri organismi con analoghi poteri sanzionatori (punto 5.15 del DCO). Una simile previsione rischia di attribuire in capo al Ministero un potere di indagine che non sembra avere una legittimazione normativa ed esulare dalle sue funzioni istituzionali. Oltre a ciò, si potrebbe concretizzare il rischio di una sovrapposizione di competenze da parte di più soggetti con riferimento ad alcune categorie specifiche di violazioni, quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, le pratiche commerciali scorrette e l'abuso di posizione dominante.

In ogni caso si ritiene necessario, ai fini della valutazione di elementi aggiuntivi, attendere la conclusione di eventuali procedimenti in sede giurisdizionale aventi ad oggetto la contestazione di provvedimenti sanzionatori da parte di esercenti.